

(N. 2737)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2785)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 DICEMBRE 1952

Norme particolari in materia di riforma fondiaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tra le società considerate nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le società cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali esse partecipano, purchè:

a) i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano lavoratori manuali;

b) la quota ideale di terra di ciascun lavoratore socio delle cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle associazioni delle medesime, non ecceda la possi-

bilità di impiego della capacità lavorativa propria e della famiglia;

c) le cooperative e loro associazioni siano rette dai principi della mutualità previsti dall'articolo 26 della legge 14 dicembre 1950, n. 1577.

Art. 2.

L'esonero dalla espropriazione, previsto all'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere esteso anche a terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico, provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, anche se manchino le condizioni della conduzione in forma associativa con i lavoratori, di cui

al 1° comma dell'articolo 10, e dello appodamento di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, purchè sussistano, con le condizioni di cui alle lettere *a*, *b*), *c*), anche le seguenti altre condizioni:

1° il carico di bestiame equino e bovino, selezionato, per ogni ettaro di terreno dell'intera azienda, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superi del 100 per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda;

2° le stalle siano razionali e proporzionate al predetto carico di bestiame;

3° le unità lavorative costituite da avventizi non superino del 50 per cento il complesso delle unità lavorative, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, e le case per la abitazione del personale fisso rispondano alle esigenze dell'igiene.

In caso di applicazione del comma 1 del presente articolo, il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, scade il 31 dicembre 1952 per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione integrativi della quota di scorporo.

I termini indicati nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per i terreni compresi nei piani di espropriazione integrativi di cui al precedente comma, decorrono dalla data di deposito dei detti piani nell'Ufficio comunale.

Art. 3.

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 gennaio 1953; esso è prorogato al 31 marzo 1953 per i decreti di esproprio di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo.

Art. 4.

La metà dei terreni costituenti il terzo residuo, conservabile dal proprietario a trasformazione eseguita, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è aumentata di una quota pari al 15 per cento della intera superficie costituente il terzo residuo, per ciascun figlio, oltre il terzo, compresi i

premorti con discendenza, entro il limite massimo dell'intero terzo trasformato.

Art. 5.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 2 aprile 1952, n. 339, le permutate ivi previste possono essere effettuate con i proprietari espropriandi nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina in provincia di Rovigo e nel comune di Cavarzere in provincia di Venezia, anche se i terreni oggetti della permuta, siti fuori del comprensorio di riforma, siano pervenuti in proprietà ai predetti dopo il 1° dicembre 1951 e non oltre il 30 giugno 1952.

Art. 6.

Previo accordo tra gli Enti di riforma interessati, i terreni espropriati da un ente nel proprio comprensorio possono dallo stesso ente essere permutati anche con terreni che al momento della stipulazione appartengono all'espropriato nel comprensorio di un altro ente.

I terreni acquisiti con tali permutate devono, però, essere immediatamente ceduti dall'ente permutante all'altro ente nel comprensorio del quale gli stessi terreni sono situati, e il relativo importo deve essere impiegato dall'Ente che l'ha percepito nel più breve termine possibile e comunque nello stesso esercizio finanziario, nell'acquisto di altri terreni da assegnarsi ai contadini, secondo le norme della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Art. 7.

Le disdette previste dall'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dalla legge 6 giugno 1952, n. 679, nonché dall'articolo 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, richiamato dalla legge 11 luglio 1952, n. 765, possono essere effettuate dagli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria anche per i terreni dei quali gli Enti e Sezioni stesse siano divenuti comunque proprietari.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.